



COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza
ISTITUZIONE “Casa di Riposo di Caltrano”
casariposo@comune.caltrano.vi.it
Via Roma n. 45 - 36030 CALTRANO (VI) – c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n. tel. 0445/390057 - n. fax 0445/395931

N. **46** Reg. Generale

Data **21.12.2013**

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA ISTITUZIONE COMUNALE “CASA DI RIPOSO DI CALTRANO”

**CONVENZIONAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
FISIOTERAPIA.
PERIODO DAL 01.01.2014 – 31.12.2014**

IL DIRETTORE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti :

- Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 12/11/2012 con la quale è stato dato indirizzo agli uffici comunali di predisporre gli atti necessari alla costituzione di una “Istituzione” per la gestione della casa di riposo comunale
- Delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 avente ad oggetto “Costituzione della Istituzione pubblica denominata “Casa di riposo di Caltrano” per la gestione dei servizi socio sanitari Art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000).
Approvazione regolamento e indirizzi operativi
- Delibera dell’ Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” n. 1 in data 10/06/2013 avente per oggetto “Insediamento del consiglio di amministrazione”

RICHIAMATO l’articolo 114 comma 5 bis del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che, a decorrere dal 2013 le aziende speciali sono assoggettate, tra l’altro, al patto di stabilità interno, alle disposizioni del codice di cui al D Lgs. n. 163/2006, nonché alle disposizioni che stabiliscono a carico degli locali il divieto o le limitazioni alle assunzioni di personale, il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie, ad **esclusione delle aziende speciali e delle istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi, culturali e farmacie**

VISTA la delibera n. 75/2013/PAR della Corte dei Conti della Regione del Veneto dalla quale si desume che, per le istituzioni che gestiscono i servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie, opera il regime derogatorio di cui all’art. 114 comma 5 bis del D. Lgs. n. 267/2000

VISTO il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 94/2012 che ha disposto l’obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) o ad altri mercati elettronici previsti dall’art. 328 del DPR n. 307/2010, per tutte le pubbliche amministrazioni come definite dall’art. 1 del D.Lgs n. 165/2001;

VISTI:

- l’art. 26 comma 3 della Legge 448/1999;
- l’art. 328 del DPR n. 207/2010 il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d’offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono

ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore a € 200.000,00.

- l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 Legge 23/12/1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da CONSIP.
- preso atto che a monte dell'acquisto da parte di una pubblica amministrazione nell'ambito del mercato elettronico vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente;

VISTI:

- l'art. 5 della Legge n. 381/1991, come modificata dalla Legge n. 52/1996, prevede che gli Enti pubblici possano, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
- l'art. 9 della medesima Legge n. 381/1991 demanda alle Regioni il compito di adottare convenzioni tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale e le Amministrazioni pubbliche;

DATO ATTO CHE :

- la Regione Veneto - con L.R. n. 24/1994 - ha provveduto a dare attuazione alla citata normativa statale, innovandola successivamente con la recente L.R. n. 23/2006, recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale";
- l'art. 10 della Legge Regionale n. 23/2006 stabilisce che la Giunta disciplina le modalità di affidamento alle cooperative sociali dei servizi in materia socio-sanitaria e di servizi alla persona, definendo in particolare le procedure per l'affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonché le convenzioni-tipo di cui all'art. 9, comma 2 della Legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione regionale;
- l'art. 10 comma 2 della L.R. n. 23/2006 stabilisce che le convenzioni-tipo riguardano:
 - 1) la gestione dei servizi alla persona;
 - 2) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge n. 381/1991;
 - 3) l'esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 4189/2007 ha adottato i provvedimenti di cui al capo IV (Affidamento dei servizi) della L.R. n. 23/2006, e precisamente l'Allegato A "Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali", corredato dagli Allegati B, C, D, E e F, contenenti gli strumenti attuativi del citato capo IV;

RILEVATO che i soggetti che possono beneficiare delle modalità di affidamento di cui al capo IV della L.R. n. 23/2006 sono le cooperative sociali di tipo A, le cooperative sociali di tipo B ed i loro consorzi, nonché le cooperative sociali ad oggetto plurimo, per i seguenti oggetti:

Cooperative sociali di tipo A:

- 1) servizi in materia socio-sanitaria e educativa , così come previsto dall'art. 1 della Legge 381/1991
- 2) servizi alla persona, nella più ampia accezione specificata dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 in applicazione della Legge n. 328/2000

Cooperative sociale di tipo B:

- 1) fornitura di beni e servizi, di cui all'articolo 5 della legge n. 381/1991
- 2) esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti

CONSIDERATO che tra i sistemi di affidamento è dato particolare rilievo al "convenzionamento diretto", confermando l'impostazione di favore già riservata a beneficio sia delle cooperative di tipo A che di quelle di tipo B dalla L.R. n. 24/94;

CONSIDERATO che:

- 1) per le cooperative sociali di tipo A - con riferimento quindi ai servizi sociosanitari ed alla persona, che rientrano nella categoria dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 163/2006) - si può ricorrere all'affidamento in convenzionamento diretto sia per servizi sotto che sopra soglia di rilievo comunitario;

2) per le cooperative sociali di tipo B - con riferimento quindi alla fornitura di beni e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 5 della legge n. 381/1991 - gli affidamenti mediante il convenzionamento diretto devono essere inferiori al limite della soglia comunitaria prevista dalle direttive europee (attualmente pari a € 206.000,00 al netto dell'I.V.A.);

VISTO il particolare regime di favore riservato dal legislatore nazionale e regionale alla cooperazione sociale in ragione della finalità di pubblico interesse dalla stessa perseguite (scopo della cooperazione sociale infatti è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini)

RITENUTO che i nuovi sistemi di affidamento diretto siano strumenti utili per valorizzare le risorse presenti sul territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale – con particolare attenzione alle categorie svantaggiate ed alle fasce deboli della popolazione – attività che appaiono assai rilevanti sotto l'aspetto di solidarietà sociale, in quanto promuovono percorsi di integrazione sociale e lavorativa a favore di persone che a causa del proprio svantaggio o della gravità del disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale in condizioni normali;

PREMESSO che il consiglio di amministrazione ha adottato la delibera n. 12 in data 29/11/2013 avente ad oggetto "Approvazione atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali" disponendo tra l'altro :

- **DI INDIVIDUARE** come segue i servizi che possono essere affidati direttamente alle cooperative sociali, fatto salvo il rispetto del limite della soglia comunitaria per quanto riguarda le cooperative di tipo B
- **DI STABILIRE** inoltre l'indirizzo mediante il quale l'affidamento dei servizi di minore entità economica quali :
 - a) fisioterapia
 - b) lavanderia
 - c) animazione

avvenga mediante la procedura dell'affidamento diretto

CHE il 31/12/2013 scade il convenzionamento per l'affidamento del servizio di animazione in capo alla cooperativa sociale di solidarietà PROMOZIONE LAVORO con sede a S. Bonifario (VR) in Via Cimitero n. 15

CHE non è possibile garantire direttamente il servizio in questione

RILEVATO che la citata cooperativa sociale PROMOZIONE LAVORO ha trasmesso con nota in data 17/12/2013 la richiesta di convenzionamento diretto con il Comune di Caltrano per la gestione del servizio di fisioterapia presso l' Istituzione Casa di riposo di Caltrano corredata dalla proposta economica e dal progetto di esecuzione

CHE il servizio deve essere reso per un monte ore settimanale pari a 9 (nove)

CHE la proposta economica è la seguente :

COSTO ORARIO EURO 23,67 + I.V.A. nelle forme di legge

CHE la stessa ha dichiarato di essere iscritta all'albo regionale delle cooperative della Regione del Veneto , "Sezione "A" , numero di iscrizione : VR/0048

RITENUTO, per ragioni di natura tecnica , di opportunità sociale ed economica di accettare la proposta, formulata dalla cooperativa PROMOZIONE LAVORO con sede a S. Bonifacio (VR) del convenzionamento diretto per l'affidamento della gestione del servizio fisioterapia presso la casa di riposo di Caltrano per l'anno 2014

ACCERTATA la garanzia della qualità del servizio ai sensi della legge regionale 23/2006 , si ritiene, dati i requisiti della cooperativa in termini di legami con l'ambito territoriale di competenza dell'ente affidante, di iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 9 della legge 381/1991 e all'art. 5 della legge regionale 23/1996, che la stessa possa essere ritenuta interlocutore con carattere di esclusività;

RICHIAMATO l'art. 3 del D. Lgs. 267/2000, che definisce il comune come l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, e ritenuto che in tal senso appare

compito fondamentale dell'Amministrazione – soprattutto nell'attuale contesto economico e lavorativo – adoperarsi affinché l'attività delle cooperative sociali presenti nel territorio siano coinvolte nello svolgimento dei servizi al cittadino in modo da creare occasioni di lavoro a favore delle persone svantaggiate e deboli, poiché il loro recupero ed inserimento sociale rientra nelle funzioni istituzionali dell'Ente;

DATO ATTO che a tale servizio è stato attribuito dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il seguente (CIG) - codice Identificativo di gara n. Z480D14888

RICHIAMATO l'art. 29 comma 1 del Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003 il quale dispone :

“ Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”

DATO ATTO che relativamente ai servizi affidati si ritiene precisare quanto segue :

- secondo gli orientamenti maturati nella giurisprudenza prevalente gli elementi necessari perché vi sia appalto di lavoro sono l'autonoma organizzazione dei mezzi necessari per l'appalto e l'assunzione del rischio di impresa. (cfr. di recente TAR Lombardia , sezione Brescia 04/03/2008, n. 212;)
- l'organizzazione non coincide con il conferimento delle attrezzature , ma principalmente con l'assunzione, la retribuzione, la formazione , la direzione del personale impiegato e la predisposizione di piani di lavoro da sottoporre al Comune di Caltrano prima dell'inizio del servizio e successivamente con cadenza bimestrale
- i mezzi materiali possono essere forniti anche dal soggetto che riceve il servizio, purchè la responsabilità del loro utilizzo sia rimessa in capo all'appaltatore e purchè attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore
- l'impegno organizzativo è realmente a carico delle cooperative affidatarie , salvo il naturale vincolo costituito dalla necessità di stabilire un coordinamento con le esigenze di organizzazione interna della casa di riposo in particolare per quanto riguarda gli orari di servizio
- l'esternalizzazione dei servizi non esclude al personale della casa di riposo di continuare ad operare in sovrapposizione con l'appaltatore all'interno di una nuova formula organizzativa

RICHIAMATO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie,nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” sulla c.d. “tracciabilità dei flussi finanziari” ed in particolare i commi 1 , 3 e 8

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa”

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:

- a) la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
 - b) l'oggetto della prestazione è costituito dall' affidamento del servizio di fisioterapia per l' Istituzione comunale “Casa di riposo di Caltrano” per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014
 - c) le clausole principali del rapporto sono : presenza di un operatore con titolo di studio adeguato per un monte ore settimanale pari a 9 (nove)
pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento
applicazione di penali in caso di inadempienze
 - d) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi della Legge n. 381/1991 e delle Leggi Regionali della Regione Veneto n. 24/1994 e n. 26/2006
- l'importo è abbondantemente inferiore al limite di euro 40.000,00, entro il quale è ammesso l'affidamento diretto;

e) la forma del contratto è quella della corrispondenza;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI :

- il regolamento per il funzionamento dell'istituzione dei servizi socio sanitari del Comune di Caltrano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013
- il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2013, approvato con delibera del consiglio di amministrazione in data 16/07/2013 n. 4 ;
- il decreto del Sindaco prot. 1270 in data 11 marzo 2013 relativo alla nomina del direttore della Istituzione "Casa di riposo di Caltrano" ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di funzionamento
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) DI PRENDERE ATTO della richiesta in data 17/12/2013 , ed acquisita al protocollo comunale al numero 4615 da parte di PROMOZIONE LAVORO cooperativa sociale di solidarietà con sede a S. Bonifacio (VR) in Via Cimitero n. 15 relativamente al convenzionamento diretto ai sensi della Legge n. 381/1991 , Legge Regionale del Veneto n. 23/2006 e della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 4189 del 18/12/2007 avente per oggetto " L.R. 3 Novembre 2006 n. 23 – Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi sociali alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni tipo

3) DI APPROVARE il progetto presentato nonché la proposta economica come di seguito indicata :

COSTO ORARIO EURO 23,67 + I.V.A. nelle forme di legge

4) DI DARE ATTO che il periodo di convenzionamento decorre dal 01.01.2014 e avrà termine il 31.12.2014

5) DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione allegato sub A) al presente provvedimento perché ne faccia parte integrante e sostanziale

6) DI IMPEGNARE allo scopo la somma presunta di EURO 10.679,50 I.V.A. compresa al capitolo 11003030023 "Servizio di fisioterapia" del bilancio pluriennale 2013-2014-2014, Anno 2014 dotato di sufficiente disponibilità.

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Caltrano ai sensi dell'art. 14 comma 4 del regolamento per il funzionamento della Istituzione dei servizi socio-sanitari "Casa di riposo di Caltrano" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 dell' 11/02/2013, per la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune per almeno quindici giorni

Il DIRETTORE
f.to Dal Santo Moreno

PARERE REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente Ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria. Registrato impegno contabile n° _____ In data <u>30.12.2013</u> Caltrano lì <u>30.12.2013</u> _____ Il Responsabile Contabile f.to Dal Santo Laura	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata: - all'albo della istituzione - all'albo pretorio comunale e sul sito del comune di Caltrano per giorni 15 consecutivi dal <u>09.01.2014</u> IL FUNZIONARIO INCARICATO f.to Crosara Laura _____	PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Caltrano lì <u>09.01.2014</u> Il Funzionario Incaricato f.to Dal Santo Laura _____
---	--	---

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI O DELL’ESECUZIONE DI LAVORI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO.

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA LE PARTI

Affidante: COMUNE DI CALTRANO ISTITUZIONE COMUNALE “Casa di riposo di Caltrano” sede in CALTRANO, Via Roma n. 45 ,

Codice Fiscale 840009102244 Partita IVA 00541820247

nella persona del Direttore Dal Santo Moreno nato a Caltrano il 21 marzo 1956 , residente a Caltrano in Via Trento n. 20 che agisce nel presente atto nella sua qualità di direttore , autorizzato alla stipulazione del presente atto dal vigente regolamento per il funzionamento dell’ Istituzione ed in forza del decreto del sindaco di nomina a direttore della Istituzione in data 11/03/2012 n. di prot. 1270 e domiciliato per la funzione esercitata presso l’ Istituzione stessa

E

Affidatario: Cooperativa Sociale di solidarietà PROMOZIONE LAVORO con sede in S. Bonifacio (VR) in Via Cimitero n. 15 , Partita I.V.A. 01843260231 nella persona della sig.

_____ nato a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____ n. _____,

PREMESSO

- l’ istituzione , intende avvalersi della collaborazione della cooperativa sociale PROMOZIONE LAVORO per la gestione del servizio di fisioterapia per la casa di riposo , in conformità alla Legge Regionale 23/2006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18 dicembre 2007 di approvazione dell’“Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali”

- che con l’affidamento a tale cooperativa delle attività oggetto della convenzione l’ Istituzione si pone i seguenti obiettivi: inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 381/1991

- che la cooperativa Promozione Lavoro è stata individuata nel seguente modo: richiesta di convenzionamento diretto

- che la cooperativa Promozione lavoro è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006;

- che l’ Istituzione con delibera del consiglio di amministrazione n. 12 in data 29/11/2013 ha approvato l’atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali;

- che l’ Istituzione ha individuato l’idonea procedura per l’affidamento del servizio tra quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18 dicembre 2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;

- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l’inserimento al lavoro, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Attività e oggetto della convenzione)

L' ISTITUZIONE affida alla Cooperativa Sociale PROMOZIONE LAVORO il servizio di fisioterapia per la casa di riposo di Caltrano verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 11 della presente convenzione;
La cooperativa Promozione Lavoro si impegna a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione .

Articolo 2 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha decorrenza dal 1 gennaio 2014 con scadenza il 31 dicembre 2014

Articolo 3 (Modalità di svolgimento della prestazione)

La cooperativa sociale Promozione Lavoro si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nel progetto presentato ed acquisto al protocollo comunale in data 20/12/2013 al n. 4615 e che se anche materialmente non allegato al presente ne costituisce integrante e sostanziale.

Articolo 4 (Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato)

La cooperativa Promozione Lavoro dichiara di essere iscritta all' albo regionale delle cooperative della regione Veneto al n. VR/0048 alla sezione "A"

La Cooperativa Promozione Lavoro presenta i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia:

a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;

b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;

c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;

d) solidità di bilancio dell'impresa;

e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

f) rispetto delle norme contrattuali di settore;

g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

h) qualificazione professionale degli operatori;

i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;

La Cooperativa Sociale Promozione Lavoro , relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art. 3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall'art. 12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006.

Articolo 5 (Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi)

La Cooperativa Promozione Lavoro nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6 (Standards tecnici e norme di sicurezza)

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa Promozione Lavoro deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La cooperativa Promozione Lavoro adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7

(Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro)

La cooperativa Promozione Lavoro si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8

(Obbligo di assicurazione del personale)

La cooperativa Promozione Lavoro deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.

Articolo 9

(Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale)

La cooperativa Promozione Lavoro si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

La cooperativa Promozione Lavoro inoltre stipula idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei soci volontari.

Articolo 10

(Modalità di raccordo con gli uffici competenti)

Ogni rapporto intercorrente tra l'Istituzione e la Cooperativa Promozione Lavoro inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal direttore e dal responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5.

Articolo 11

(Corrispettivo)

Il corrispettivo orario dovuto alla Cooperativa Promozione Lavoro per il servizio affidato è determinato in EURO 23,67 + I.V.A. nelle forme di legge

Il servizio deve essere reso con un monte ore settimanale pari a nove

Articolo 12

(Modalità di pagamento)

L'affidante è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Dopo 30 giorni di mancato pagamento, potranno essere posti a carico dell'affidante gli interessi moratori sul credito che verranno fatturati all'ente dalla cooperativa affidataria.

La cooperativa si obbliga al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

In particolare si obbliga a comunicare il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva a questo appalto, sul quale appoggiare i bonifici per il pagamento delle fatture.

Articolo 13

(Clausola di revisione periodica del corrispettivo)

Il corrispettivo di cui all'articolo 11 è soggetto a revisione periodica, ai sensi degli articoli 7 comma 7 lett. c e comma 5 e art. 115 del Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 14 (Verifica del rapporto e valutazione)

In ogni momento l' Istituzione , tramite il direttore o suo delegato, può effettuare verifiche e controlli sull'operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.

Articolo 15 (Inadempienze e cause di risoluzione)

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

L' Istituzione può recedere dal rapporto dopo sei mesi previo preavviso da comunicare 60 giorni prima dell'efficacia del recesso stesso

Articolo 16 (Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda)

Qualora la cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

Articolo 17 (Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva l'autorità giurisdizionale competente.

Articolo 18 (Spese per stipula convenzione)

Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa .

L'importo dell'affidamento è stimato in EURO 11.217,96 + I.V.A. nelle forme di legge

Il presente atto viene redatto in esenzione di bollo ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997 e D.P.R. N. 642 del 26/10/1972 art. 27 bis

Articolo 19 (Allegati alla convenzione)

E' parte integrante della convenzione il progetto di esecuzione del servizio , registrato al protocollo comunale in data 20/12/2013 ai n. 4615 anche se materialmente non allegato

Articolo 20 (Rinvio alla normativa generale)

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto

COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO
IL PRESIDENTE

(_____)

COMUNE DI CALTRANO
ISTITUZIONE "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"
IL DIRETTORE

(_____)